



11044-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 209/2022
MAURA NARDIN		CC - 23/02/2022
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 35034/2021
GIUSEPPE PAVICH		
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PESCARA
nel procedimento a carico di:

(omissis) nato a (omissis)

inoltre:

(omissis) nato a (omissis)

(omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di PESCARA

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l.

137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. KATE TASSONE, che ha chiesto

l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, e la memoria difensiva con

allegati del 14/2/2022 a firma degli avvocati (omissis) e (omissis),

nella qualità di difensori di fiducia di (omissis), che hanno chiesto rigettarsi il

proposto ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del **24/9/2021** il Tribunale di Pescara, pronunciando sulla richiesta di riesame promossa da (omissis) , ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso a suo carico dal G.U.P. presso il Tribunale di Pescara in data **23/7/2021**.

Con quest'ultimo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara, aveva accolto la richiesta, formulata nel corso dell'udienza preliminare, dalle parti civili, (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) , (omissis) e (omissis) , di sequestro conservativo dello stipendio (nei limiti consentiti) percepito da (omissis) (erogatogli dall'amministrazione di appartenenza: Regione (omissis)), quale Dirigente del Servizio Infrastrutture del Dip. Infrastrutture Trasporti, imputato, in concorso con altri e nella qualità di dirigente del settore viabilità nonché referente di protezione civile provinciale, per i reati di cui agli artt. 40 co. 2, 113, co. 1, 449 co. 1 e 3, 589 co. 1 e 4, e 590 co. 1 e 2 dell'Hotel (omissis) , avvenuto in (omissis) tra- volto da una valanga, e al conseguente decesso di clienti/ospiti meglio indicati nell'imputazione.

La richiesta di riesame del (omissis) era stata incentrata sui seguenti motivi: *a.* l'insussistenza del *fumus* alla luce delle consulenze tecniche e delle produzioni documentali versate nel corso dell'udienza preliminare nell'interesse del (omissis); *b.* la motivazione apparente del decreto di sequestro circa il *fumus boni iuris*, in merito deducendosi che il provvedimento di sequestro sarebbe stato privo di autonoma valutazione degli elementi posti a sostegno dell'ipotesi accusatoria, atteso che il Giudice per le Indagini Preliminari si sarebbe limitato a richiamare l'informativa redatta dalla P.G. posta a supporto degli addebiti, e a riportare, asetticamente, "sotto forma di elencazione sintetica", le omissioni stigmatizzate nel capo di imputazione, senza, neanche, valutare gli elementi forniti dalla difesa a supporto dell'infondatezza dell'accusa; *c.* l'insussistenza del *periculum* per la stabilità ed affidabilità della fonte retributiva del (omissis) ; *d.* la doverosità della corretta interpretazione, costituzionalmente orientata, dell'art.316 cod. proc. pen., con conseguente bilanciamento degli interessi in ordine alla valutazione del *periculum* riferito alla mancanza delle garanzie per il pagamento della somma pecuniaria.

Il tribunale del riesame pescarese ha ritenuto il gravame cautelare fondato, sul rilievo che, esaminando il contenuto del provvedimento impugnato si riscontrerebbe, all'evidenza - con riferimento ai profili afferenti la sussistenza del c.d. *fumus boni iuris*, tenuto conto del momento processuale in cui è stato emesso - una motivazione apparente, atteso che sul punto il Giudice per le Indagini Preliminari si sarebbe limitato a richiamare, *per relationem*, gli elementi oggettivi

segnalati nella informativa di reato redatta dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Forestale Agroalimentare e Forestale in data 3/11/2018, senza, però, dare conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni logico-giuridiche in base ai quali la condotta omissiva ascritta all'imputato (omissis) dovesse ritenersi casualmente collegabile, in termini di qualificata probabilità, al disastro di (omissis).

Il provvedimento del Gip -secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato- avrebbe omesso di valutare gli elementi forniti dalle difese in ordine alla ricostruzione dei fatti. Elementi che, in data successiva all'emissione del provvedimento impugnato, sono stati presi in considerazione dal Giudice per le Indagini Preliminari e ritenuti dallo stesso idonei a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dalla P.G. (fatta propria dal P.M.), tant'è che ha disposto d'ufficio un accertamento tecnico sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento sulla base di un giudizio *ex ante*, sulla doverosità della condotta omessa e la sua funzionalità in chiave di impedimento dell'evento, sulla idoneità della condotta ad impedire l'evento (il richiamo è al verbale di udienza preliminare tenutasi il giorno 17 settembre 2021 prodotto l'udienza camerale dal difensore dell'imputato (omissis)).

2. Ricorre a questa Corte di legittimità il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, deducendo con **unico motivo** violazione di legge in relazione agli artt. 324, 309 co. 9, 292 cod. proc. pen. per avere erroneamente dichiarato insussistente la motivazione del provvedimento cautelare e assente un'autonoma valutazione delle ragioni posti alla base del sequestro cautelare.

La lettura dell'ordinanza del GUP di Pescara dispositiva del sequestro conservativo, ad avviso del PM ricorrente, paleserebbe l'assenza del difetto riscontrato, avendo il GUP, peraltro, all'esito di un contraddittorio di tutte le parti sulla relativa istanza di sequestro avanzata da alcune parti civili - con richiesta del PM di estensione anche ai crediti di giustizia - nel corso dell'udienza preliminare, esposto e valutato in modo autonomo le ragioni poste a base del sequestro conservativo in maniera completa, adeguata e coerente con la natura del provvedimento richiesto in rapporto ai requisiti normativamente previsti per la sua adozione.

Viene ricordato che, come più volte affermato da questa Suprema Corte (in particolare il richiamo è a Sez. 3, n. 51064 del 18/9/2018, Monfrecola, Rv 274423 in motivazione) che la previsione di autonoma valutazione di cui all'art. 292 cod. proc. pen., come modificato e novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015 n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica la necessità di una riscrittura



"originale" degli elementi o circostanze rilevanti a fini della disposizione della misura (Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv 269648), ammettendosi, peraltro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ricorrere alla tecnica del richiamo *per relationem*, non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso Gip (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv 268113; Sez. 2 n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

Ebbene, secondo il PM ricorrente nella fattispecie in esame, il GIP ha compiutamente esposto e valutato in modo autonomo tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura cautelare reale, in piena conformità con i sopra richiamati principi espressi dalla Suprema Corte, sia con riferimento al c.d. *fumus boni iuris*, sia con riferimento al *periculum* e alle esigenze cautelari sottese all'adozione della misura cautelare reale.

Vengono richiamati in ricorso i passi dell'ordinanza genetica della misura, in cui il GIP, dopo aver espressamente rilevato che "sussistono i presupposti per ritenere ricorrente il *fumus boni iuris* in ordine ai delitti contestati all'imputato" si è poi ampiamente soffermato - come si legge nella parte centrale di pag. 2 del provvedimento - sugli elementi fattuali, emergenti dagli atti, in grado di supportare la suddetta conclusione decisoria sulla sussistenza del *fumus*, anche facendo riferimento a circostanze e condotte espressamente descritte nell'incolpazione mediante adeguata analisi critica delle stesse e, peraltro, senza alcun integrale e pedissequo richiamo al testo dell'imputazione (come agevolmente evincibile dal confronto con lo stesso testo del capo 8) dell'imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio del PM contenente le specifiche contestazioni mosse al (omissis) (omissis).

Analogamente, per i profili concernenti il *periculum*, nella parte finale di pag. 2 e a pag. 3, lo stesso GIP espone e precisa le ragioni della sua sussistenza con specifico riferimento al caso concreto e alla posizione dell'imputato, anche considerando la sua qualità di pubblico dipendente, come si desume dal dato testuale che viene riportato in ricorso.

Secondo il PM ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame non può neppure affermarsi che il GIP abbia ommesso di valutare gli elementi forniti dalla difesa, come agevolmente evincibile dal testo dell'ordinanza di sequestro (ove, in esordio, a pag. 1, ve n'è esplicito e inequivoco riferimento: "*sentite le parti...; ritenuto di non poter condividere le considerazioni difensive in ordine all'inammissibilità della richiesta, per come esposte nella memoria depositata dai difensori dell'imputato all'udienza del 21.5.21*") e dal fatto che, come già sopra rilevato, l'ordinanza dispositiva del sequestro è stata emessa dal GUP

all'esito di un contraddittorio svoltosi nella medesima udienza preliminare proprio sull'istanza di sequestro conservativo avanzata da alcune parti civili, come anche in tal caso evincibile dal passaggio sopra richiamato del provvedimento del GUP ove è contenuta l'esplicita premessa circa l'avvenuta audizione di tutte le parti.

La circostanza che la decisione, ad avviso del PM ricorrente erroneamente annullata dal Tribunale del Riesame, sia stata assunta a seguito di un contraddittorio estrinsecatosi nella fase in cui versava il processo e, cioè, nel corso della stessa udienza preliminare, appare certamente rilevante anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove vi sia la possibilità di un contraddittorio preventivo, debba conseguentemente escludersi che possa ricorrere vizio di nullità per difetto di autonoma valutazione.

Viene in proposito ricordato il *dictum* di questa Suprema Corte secondo cui tale vizio non ricorre per l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del Riesame proprio perché tale requisito è previsto dall'art. 292 co. 2 cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (il richiamo è a Sez. 1, 10.9.2020 n. 8518, Galletta, Rv 280603).

Viene, infine rilevato che, comunque, il Tribunale del riesame di Pescara, pur avendo ravvisato genericamente il difetto motivazionale per carenza di autonoma valutazione, non ha esplicitato in concreto in quale parte del provvedimento annullato sia ravvisabile tale difetto e da quali passaggi dello stesso provvedimento sia desumibile. In tal modo il Tribunale si sarebbe anche sottratto al potere-dovere di integrare le pretese insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015, tale potere-dovere integrativo permane in capo al Tribunale, purché il provvedimento oggetto di riesame sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa *per relationem* in adesione alla richiesta cautelare e a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 e a Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050).

Chiede, pertanto annullarsi l'impugnata ordinanza, applicando, ripristinando il sequestro conservativo già disposto dal Gip di Pescara con ordinanza in data 23.7.2021 nei confronti dell'imputato (omissis) e/o, comunque, adottando i conseguenti provvedimenti di Legge.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata e, con memoria difensiva con allegati del 14/2/2022, gli avvocati (omissis) e (omissis), nella qualità di difensori di fiducia di (omissis), che hanno chiesto rigettarsi il proposto ricorso.

Per i difensori del (omissis) il motivo su cui poggia il ricorso, seppur rubricato quale violazione della legge penale, si risolve nella mera riproposizione del contenuto dell'ordinanza del G.U.P. dispositiva del sequestro, mediante la fedele ritrascrizione di interi passaggi argomentativi (il richiamo, in particolare, è pag. 3 ricorso), nel tentativo di dirottare il vaglio di legittimità di cui all'art. 325 cod. proc. pen. verso un'inammissibile indagine di merito sul contenuto dell'ordinanza del G.U.P. Il ricorso si profilerebbe inammissibile anche perché – dopo la pronuncia del Tribunale del Riesame di Pescara – le parti civili hanno riproposto al GUP, in data 17/9/2021, la medesima istanza di sequestro già annullata dal Tribunale di Pescara. il ricorso sarebbe, peraltro, anche infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di impugnazione proposti dal Procuratore della Repubblica di Pescara sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Pescara.

Sono, invece, infondate le argomentazioni dedotte nell'interesse del (omissis) nella memoria a firma dei suoi difensori e non osta alla persistenza della presente procedura la circostanza che le parti civili abbiano, nelle more della stessa, richiesto un'ulteriore misura cautelare reale, richiesta che peraltro non viene nemmeno specificato se sia stata accolta. Trattandosi, peraltro, di sequestro conservativo di stipendio, operano, peraltro, a garanzia dell'odierno ricorrente i limiti di cui all'art. 1 del DPR 180/1950, richiamato dall'art. 316 cod. proc. pen. per cui il sequestro conservativo può essere disposto non oltre la misura di 1/5 dello stipendio netto dell'imputato ovvero nella stessa misura in relazione a eventuali trattamenti pensionistici.

2. Preliminarmente, va ricordato, in punto di diritto che, l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più volte ribadito, tuttavia, come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errori in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del

tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016 dep. il 2017, Faiella, Rv. 269296)

Ancora, è stato precisato che in tali casi è ammissibile il ricorso per cassazione, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

3. In premessa va anche ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (SS.UU.18954/2016, Capasso) che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47, co. 9, dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, co.7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.

Ebbene, chiariti i principi giuridici di riferimento, nel caso in esame sussiste il vizio di legittimità denunciato perché il Tribunale di Pescara -come lamenta il PM ricorrente- ha erroneamente applicato art. 292, co. 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. in punto di autonoma valutazione.

Questa Corte di legittimità ha più volte evidenziato come, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge, 16/4/2015, n. 47, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia caratte-

re innovativo, né miri ad introdurre un vacuo formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante. Ciò che occorre è che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - «*per relationem*» o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (cfr. *ex multis* Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951).

E' stata ammessa peraltro, con specifico riferimento alle misure cautelari reali, anche la possibilità di ricorrere alla tecnica del richiamo *per relationem* degli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, non essendo tale tecnica incompatibile con un'autonoma valutazione critica del materiale indiziario da parte dello stesso G.I.P. (Sez. 3 n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 28979 del 11/5/2016, Sabounjian, Rv. 267350).

La necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice procedente è stata ritenuta compatibile anche con l'incorporazione nel proprio atto della richiesta del pubblico ministero, che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (cfr. anche Sez. 5, n. 36917 del 20/6/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429, Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).

E' stato anche precisato che in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581).

4. Orbene, nel caso in esame l'ordinanza genetica del sequestro conservativo appariva informata ai presupposti di legge e motivata nei termini idonei a integrare una motivazione propria del giudice disponente.

Peraltro, ha ragione il ricorrente che il Tribunale del riesame di Pescara, pur avendo ravvisato genericamente il difetto motivazionale per carenza di autonoma valutazione, non ha esplicitato in concreto in quale parte del provvedimento annullato sia ravvisabile tale difetto e da quali passaggi dello stesso provvedimento sia desumibile.

Il Gip ha ritenuto sussistente in capo a (omissis) una posizione di garanzia in ragione del ruolo dal medesimo ricoperto nella struttura amministrativa della Regione (omissis), quale Dirigente del servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture Trasporti nonché referente di protezione civile provinciale, posizione di garanzia che, con i limiti della valutazione in sede cautelare, è stata ritenuta avere un diretto collegamento con le condotte di reato contestato, profilo che chiama in causa l'entità del danno conseguente all'apporto causale integrato dalle condotte contestate all'imputato .

Il Gip ha richiamato l'informativa del 3/11/2018, redatta dal Nucleo Investigativo di Polizia ambientale Forestale agroalimentare ed ha evidenziato come (omissis), nella qualità di dirigente del settore viabilità nonché di referente della protezione civile provinciale, e dunque onerato della redazione del piano di reperibilità, nella redazione del piano relativo all'anno 2016-2017 , approvato con determina del 3.11.2016 n. 1154, diversamente di quanto accaduto per gli anni precedenti, non avesse riportato e inserito "il fondato rischio di verifica di fenomeni valanghivi nell'area del versante nord-est e sud-est di (omissis) e (omissis) (omissis) a seguito dell'emergenza neve che aveva interessato la zona (omissis) nel gennaio 2017 con segnalazione delle ulteriori previsioni meteorologiche avverse, previamente indicate dai servizi addetti alla relativa comunicazione".

Il GIP ha anche evidenziato come nemmeno fosse stato citato che la turbina sgombra-neve montata sull'autocarro UNIMOG tg (omissis). deputata alla manutenzione del tratto stradale (omissis) fosse fuori uso dal 6 gennaio 2017, risultando ricoverata in officina il giorno 9 e non prontamente riparabile. E ciò nondimeno il (omissis) avesse omesso di attivarsi, secondo compiti e mansioni a lui affidati, di adottare tutte le attività prescritte per fronteggiare tali condizioni di evidente pericolo, ed in particolare non avendo attivato le procedure del piano di reperibilità, non avendo effettuato il necessario monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto (omissis) che avrebbe consentito la ricognizione dei mezzi spazza-sgombrare in dotazione alla provincia essendo in condizione di attivarsi per procedere alla sostituzione del mezzo indisponibile attingendo ad uno dei due spazzaneve a turbina presenti a

(omissis) , ovvero, richiedendo all'Anas l'utilizzo del suo spazzaneve a turbina presente in (omissis) , o comunque richiedendolo altrove , tramite, se del caso, la protezione civile regionale . al fine di un tempestivo intervento per liberare la strada dalla neve e giungere all'albergo (omissis).

Il provvedimento con cui era stato disposto il sequestro conservativo, dunque, offriva una sua autonoma motivazione in punto di *fumus boni iuris*, mettendo in evidenza le ragioni delle contestazioni elevate a carico di (omissis) (omissis) , nella sua duplice posizione di garanzia, quale Dirigente del servizio Infrastrutture del Dipartimento Infrastrutture Trasporti nonché come referente di protezione civile.

Quanto al *periculum in mora* il GIP aveva evidenziato come pur potendo contare l'imputato su uno stipendio stabile e, ragionevolmente, su fonti reddituali adeguate alla posizione dell'imputato in seno alla nomenclatura della Regione (omissis) , non si potesse non considerare il rischio di perdita delle garanzie, pericolo apprezzabile in ragione di sempre possibili condotte elusive e distrattive – nonché il rischio di incapienza del patrimonio e dei redditi dell'imputato rispetto al nutrito numero delle parti civili., all'entità delle pretese creditorie prospettate, alle voci di danno anticipate.

Il GIP aveva, poi, specificato, come la valutazione prognostica in relazione al "periculum in mora" andasse formulata tenendo conto delle sole disponibilità dell'imputato, non rilevando eventuali garanzie patrimoniali offerte da terzi .

Dunque, pure in punto di *periculum in mora* il GIP aveva offerto una motivazione che non pare al Collegio un pedissequo richiamo alle richieste, laddove aveva evidenziato che: "... ricorrono nella specie anche i presupposti per la misurata richiesta con riguardo al periculum, tenuto conto della ricorrenza di tale presupposto quando, come nella specie, il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti l'ipotesi in cui il patrimonio o le fonti reddituali del debitore si presentino inadeguate all'ammontare del credito fatto valere, non assumendo in tal caso alcun rilievo la condotta processuale o extraprocessuale tenuta dall'agente, da cui possa desumersi l'eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento del credito (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43660 del 26/11/2010, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26486 del 6/5/2010, Rv. 247999, Sez. 5, Sentenza n. 43246 del 26/10/2008), risultando sufficiente al riguardo la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore, non occorrendo chela prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attività di dispersione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 51576 del 4.12.2019), dovendosi peraltro aggiungere che al riguardo occorre valutare esclusivamente la garanzia patrimoniale del destinatario del

provvedimento cautelare, mentre non rileva la eventuale garanzia patrimoniale offerta da terzi eventualmente coobbligati in solido, ponendosi in caso contrario un limite alla facoltà del creditore di pretendere da ciascuno dei coobbligati, a sua scelta, l'adempimento per intero, senza considerare che, per il creditore, potrebbe non essere indifferente rivolgersi all'uno o all'altro debitore (cfr. Cass. sez. 5, 23/1/2018, n. 14637); ritenuto che, in presenza di fondate ragioni per credere che manchino le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'adozione della misura cautelare, vista la consistenza delle somme che, sulla base delle pretese creditorie per come prospettato dalle parti civili in forza delle voci di danno lamentate, in caso di condanna, l'imputato sarebbe tenuto a risarcire, non potendosi ritenere carente tale elemento sulla base sulla sua solidità professionale e della consistenza delle fonti reddituali, di certo insufficienti a coprire le pretese creditorie a cui sarebbe tenuto in caso di condanna, la richiesta di sequestro conservativo appare fondata e pertanto la stessa può trovare accoglimento nei termini in cui la stessa appare formulata; considerato che in tema di sequestro di stipendi deve trovare applicazione l'art. 1 DPR 18011950 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), richiamato dall'art. 316 cod. proc. pen. di talché, per come formulato dagli istanti, lo stesso va disposto in ragione di 1/5 dello stipendio netto dell'imputato ovvero, là dove siano in corso o si attiveranno nelle more trattamenti pensionistici, di tali specifici trattamenti".

5. A portare alla conclusione dell'assenza del vizio di mancanza di autonomia valutazione da parte del GIP che aveva disposto il sequestro conservativo è non solo la valutazione dei contenuti del provvedimento medesimo, ma anche la sede in cui lo stesso è stato adottato, ovvero l'udienza preliminare, nel contraddittorio delle parti.

Un contraddittorio delle parti in cui si dà atto anche nel provvedimento che aveva disposto la misura e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale del riesame non può neppure affermarsi che il GIP abbia omesso di valutare gli elementi forniti dalla difesa, come agevolmente evincibile dal testo dell'ordinanza di sequestro (ove, in esordio, a pag. 1, ve n'è esplicito e inequivoco riferimento: "*sentite le parti...; ritenuto di non poter condividere le considerazioni difensive in ordine all'inammissibilità della richiesta, per come esposte nella memoria depositata dai difensori dell'imputato all'udienza del 21.5.21*") e dal fatto che, come già sopra rilevato, l'ordinanza dispositiva del sequestro è stata emessa dal GUP all'esito di un contraddittorio svoltosi nella medesima udienza preliminare proprio sull'istanza di sequestro conservativo avanzata da alcune

parti civili, come anche in tal caso evincibile dal passaggio sopra richiamato del provvedimento del GUP ove è contenuta l'esplicita premessa circa l'avvenuta audizione di tutte le parti.

Dunque, non si trattava di un decreto emesso *inaudita altera parte*. E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato -e va qui ribadito - che l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame (ma, *mutatis mutandis* vale evidentemente anche per quella emessa dal GUP nell'udienza preliminare o dal giudice nel dibattimento- non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per le misure personali e del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per quelle reali, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, co. 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/9/2020, dep. 2021, Galletta, Rv 280603; conf. Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Rv. 278122).

C'era, dunque, un'autonoma valutazione, e, nell'esercizio di un gravame che si caratterizza per essere totalmente devolutivo, il Tribunale del Riesame pescarese avrebbe dovuto -e il giudice del rinvio potrà, anche valutando le risultanze delle ulteriori indagini ed approfondimenti istruttori svolti in sede di udienza preliminare- confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impositivo del sequestro, esercitando il proprio potere-dovere di integrare le pretese insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015, tale potere-dovere integrativo permane in capo al giudice del riesame, purché il provvedimento oggetto di riesame -e quello del GIP di Pescara, per quanto fin qui detto lo era- sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa *per relationem* in adesione alla richiesta cautelare e a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (il richiamo è a Sez. 6 n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 e a Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del Riesame di Pescara.

Così deciso in Roma il 23 febbraio 2022

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella

Il Presidente

Donatella Ferranti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 28 MAR 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Calliano